OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Seguito f.n.83/5-1 del 3 marzo 2020 dell'Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari.

^{1.} Per la scrupolosa osservanza, si trasmette la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare, emanata in data odierna con riferimento all'oggetto e relativa all'applicazione degli istituti nelle situazioni di assenza del personale individuate dall'art. 19 del D.L. n.9 del 2020 (norma già illustrata con foglio cui si fa seguito), che prevede, tra l'altro, la possibilità di:

non computare nei 45 gg. i periodi di licenza straordinaria concessa per i provvedimenti sanitari emessi nei confronti del personale in relazione all'emergenza epidemiologica in atto¹;

concedere, a cura dei Comandanti di Corpo, una licenza straordinaria "per gravi motivi debitamente documentati" fino a 45 giorni annui per soddisfare eventuali esigenze connesse con la corrente situazione di emergenza.

^{2.} In relazione agli eventuali casi ricadenti nel comma 3 del sopracitato art. 19, considerati dalla norma come "servizio prestato a tutti gli effetti di legge", gli applicativi informatici di registrazione del servizio giornaliero sono stati aggiornati con l'aggiunta della voce "assenza ai sensi art. 19, co. 3, DL n. 9/2020".

^{3.} Oltre alle sopracitate misure e a quanto già contemplato dagli istituti vigenti (tra cui le diverse forme di congedo parentale, su istanza del personale avente diritto), ferma restando la valutazione delle esigenze di servizio, dovranno essere oggetto di attenta considerazione tutte le situazioni familiari che, nella straordinaria contingenza dei provvedimenti adottati dal Governo, evidenzino particolari necessità di cura e assistenza dei figli minori (specie connesse con la situazione di monoparentalità o con la documentata impossibilità dell'altro genitore lavoratore di fruire di forme di flessibilità nella prestazione lavorativa o di accedere ai benefici che consentano l'astensione dal lavoro, e in assenza del sostegno di congiunti ovvero di altre figure preposte), assumendo ogni utile iniziativa atta a garantire la necessaria flessibilità dell'articolazione del servizio (anche con il ricorso, a richiesta degli interessati, al frazionamento dei turni ovvero con l'adozione di orari difformi da quelli previsti dalla circolare n. 548/243-178-1-1950 di prot. dell'Ufficio Ordinamento in data 11 febbraio 2008).

¹ Previsione sancita in via amministrativa e in deroga alle vigenti disposizioni

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1. Annessi: //

^^^^^^^

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

1. Con il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 sono state emanate disposizioni urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. In particolare, l'articolo 19 ha introdotto misure nei confronti dei lavoratori pubblici, stabilendo:

a. <u>al comma 1</u>, che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;

b. <u>al comma 3</u>, che i periodi di assenza dal servizio imposti da provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (sinora sono stati emanati i DPCM del 23 febbraio 2020, del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020) costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

- Ciò posto, per l'intero periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e nelle more di eventuali disposizioni di settore:
 - a. il personale militare assente dal servizio per le ragioni di cui al precedente para 2, lett. a., certificate dalla competente autorità sanitaria, è da collocare in licenza straordinaria. Il periodo trascorso in tale posizione non deve –al momento– essere computato nel limite massimo previsto; ciò in deroga alle disposizioni impartite in materia da questa Direzione Generale con circolari n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014 e n. M_D GMIL 0487885 del 4 agosto 2015 (per i volontari in ferma prefissata);
 - b. per quanto concerne la situazione di cui al para 2, lett. b., il militare interessato è tenuto a dare sollecita comunicazione al proprio comando/ente di appartenenza degli eventi che impediscono, in base alle misure di contenimento del contagio, l'espletamento del servizio, ai sensi dell'articolo 748, comma 5, lett. b. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. In tale caso, i periodi di assenza costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
- 4. Si soggiunge, altresì, che è fatta salva la facoltà del Comandante di Corpo di concedere una licenza straordinaria "per gravi motivi debitamente documentati" fino a 45 giorni annui, nella misura necessaria a soddisfare eventuali esigenze connesse con la situazione di emergenza in atto (circolare n. M_D GMIL 0855250 del 3 dicembre 2015).
- 5. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti, per la opportuna e tempestiva informazione del personale interessato.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE)